

# PROVINCIA DELLA SPEZIA

## ESTRATTO DEL REGISTRO DEGLI ATTI ORIGINALI DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

N. 151

Prot. Gen. N. 31221

**OGGETTO:** REGOLAMENTO PER LE SPESE DI RAPPRESENTANZA, TALUNE SPESE DELLA PRESIDENZA, LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO E L'ADESIONE A COMITATI D'ONORE. MODIFICA ARTT. 6 E 7.

L'anno duemilauno, addì trenta del mese di novembre alle ore 21,30, in La Spezia e presso la Residenza Provinciale, a seguito di regolari inviti, si è riunito il CONSIGLIO PROVINCIALE con la partecipazione dei Signori:

Amorfini	Sandro	Galante	Claudio
Ballani	Giovanni	Gallo	Paolo
Basso	Giuseppe	Maccagno	Alberto
Bertone	Alfio	Putrino	Paolo
Biagi	Francesco	Ricci	Alessandra
Cambi	Elio	Ricciardi	Giuseppe
Colliva	Carlo	Scardino	Uberto
Falugiani	Dino	Zanicotti	Fabrizio
Ferrara	Patrizia		

Risultano assenti i Sigg.:

Andreani	Tarcisio	De Luca	Aldo
Caranza	Claudio A.	Galazzo	Paolo
Carlini	Carlo	Galazzo	Umberto
Cervia	Daniele	Greco	Fabio

Assume la presidenza il sig. Paolo PUTRINO

Assiste il Segretario Generale dr. Giuseppe LONGO

Assistono alla seduta il Presidente dell'Ente, Ricciardi, gli assessori: Bramanti, Giacchè, Falcinelli e Fiasella

Il Presidente, dato atto della regolare convocazione e costituzione dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare in ordine all'argomento in oggetto.

Il Presidente dell'Ente Ricciardi, illustra e sottopone all'approvazione del Consiglio il seguente schema di provvedimento:

## IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso:

- che con deliberazione consiliare n. 64 del 28.6.2001 è stato approvato il “Regolamento per le spese di rappresentanza, talune spese della Presidenza, la concessione del Patrocinio e l'adesione a Comitati d'Onore”;
- che con deliberazione consiliare n. 122 dell'8.10.2001 è stato approvato il nuovo testo del Regolamento rettificato a seguito di rilievi del CO.RE.CO. di cui all'ordinanza prot. nn. 2595/2695 in data 12.7.2001;
- che si rende opportuno apportare al suddetto Regolamento alcune modifiche e precisamente agli artt. 6 e 7 al fine di rendere più snella la procedura ed adeguare il limite massimo consentito per la determinazione dell'importo su indirizzo del Presidente della Provincia;

Visti i nuovi testi degli articoli modificati;

Accertata la competenza a provvedere ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto di provvedere in merito;

Sentito il parere favorevole espresso dalla competente commissione consiliare in data 26.11.2001;

Visto il parere favorevole espresso dal dirigente dell'area relazioni esterne, dr. Giuseppe Russo quale servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma I°, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267;

## DELIBERA

- 1) di apportare agli artt. 6 e 7 del “Regolamento per le spese di rappresentanza, talune spese della Presidenza, la concessione del patrocinio e l'adesione a Comitati d'Onore”, le modifiche come indicate nell'allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il nuovo testo del Regolamento, a seguito delle modifiche di cui al precedente punto 1), risulta come da allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Nessun consigliere avendo chiesto la parola, il suesteso provvedimento è approvato a voti unanimi resi per alzata di mano dai 17 consiglieri presenti e votanti.

Sg/

## **Art. 6 - Presentazione delle domande**

1. I contributi devono essere richiesti con istanza sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente richiedente o del comitato organizzatore.
2. La domanda deve riportare le seguenti indicazioni:
  - a) natura giuridica del soggetto richiedente, con l'indicazione ove esista, degli estremi dell'atto costitutivo, nonché gli elementi di identificazione, anche fiscale della persona abilitata ad esercitare, nei confronti dei terzi, la rappresentanza del soggetto richiedente;
  - b) la descrizione dell'iniziativa per la quale si richiede il sostegno della Provincia e l'indicazione dei motivi che la giustificano;
  - c) il piano finanziario dell'iniziativa, ripartito nelle voci di entrata e di spesa, con l'indicazione dei contributi, anche in beni e/o servizi, di altri soggetti pubblici e/o privati.
3. L'istanza resta valida in caso di rinvio della data stabilita per l'iniziativa, purché la manifestazione si svolga nell'ambito dell'esercizio finanziario e ne sia data comunicazione formale alla Presidenza della Provincia.

## **Art. 7 - Concessione del contributo**

1. I contributi, entro il limite dello stanziamento a ciò destinato sul capitolo di cui all'articolo 5, comma 2, sono concessi con determinazione dirigenziale su direttiva del Presidente della Provincia.
2. La concessione del contributo è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
3. I contributi non possono superare il 30% del piano finanziario di cui al comma 2, lettera c) del precedente articolo 6 e comunque l'importo massimo di L. 5.000.000 (Euro 2582,28).
4. Nella determinazione di concessione del contributo deve essere inserita la seguente dicitura:

“Dato atto che il presente provvedimento sarà registrato, nei modi dovuti, nell'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica erogate dalla Provincia della Spezia e di cui all'art. 1, D.P.R. n. 119 del 7.4.2000”.

**REGOLAMENTO PER LE SPESE DI RAPPRESENTANZA, TALUNE SPESE  
DELLA PRESIDENZA, LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO E L'ADESIONE A  
COMITATI D'ONORE**

## S O M M A R I O

### Capo I Spese di rappresentanza

- Art. 1 - Definizione
- Art. 2 – Esclusione
- Art. 3 - Autorizzazione
- Art. 4 - Liquidazione e pagamento

### Capo II Contributi ad enti pubblici, istituti, associazioni, organismi e comitati

- Art. 5 - Oggetto
- Art. 6 - Presentazione delle domande
- Art. 7 - Concessione del contributo
- Art. 8 - Esclusione
- Art. 9 - Liquidazione e pagamento
- Art.10 - Revoca

### Capo III Congressi, convegni e manifestazioni organizzati dalla Provincia

- Art.11 - Oggetto
- Art.12 - Autorizzazione
- Art.13 - Liquidazione e pagamento

### Capo IV Concessione di patrocinio, partecipazione a Comitati d'Onore

- Art.14 - Patrocinio
- Art.15 - Presentazione delle domande
- Art.16 - Comitati d'Onore
- Art.17 - Norma comune

### Capo V Disposizioni finali

- Art.18 – Norme abrogate
- Art.19 – Norma finale

## **CAPO I**

### **SPESE DI RAPPRESENTANZA**

#### **Art. 1 – Definizione**

1. Allo scopo di perseguire - nell'ambito dei propri fini istituzionali - un'adeguata proiezione all'esterno della propria immagine, di mantenere ed accrescere il proprio prestigio, di valorizzare il ruolo di rappresentanza per far conoscere, apprezzare e seguire la propria attività, la Provincia assume a carico del bilancio provinciale oneri derivanti da obblighi di relazione e da doveri di ospitalità, specie in occasione di:
  - a) visite di personalità o delegazioni, italiane o straniere;
  - b) incontri di lavoro degli Amministratori fuori sede;
  - c) manifestazioni o iniziative, in cui la Provincia risulti fra gli Enti organizzatori;
  - d) apertura delle unità funzionali periferiche, inaugurazioni di opere pubbliche (immobili strumentali);
  - e) cerimonie e ricorrenze.
2. Sono da considerarsi spese di rappresentanza ammissibili quelle sostenute per:
  - a) alloggio in albergo;
  - b) colazioni, ricevimenti o rinfreschi;
  - c) imbandieramenti, illuminazioni, addobbi floreali;
  - d) noleggio di materiali audiovisivi, servizi fotografici, servizi di stampa e di relazioni pubbliche;
  - e) acquisto, consegna o invio di omaggi (decorazioni, medaglie, targhe, coppe, fotocopie, diplomi, fiori, volumi, produzioni artistiche ed oggetti simbolici, presenti vari);
  - f) stampa di manifesti, inviti e materiale pubblicitario in genere;
  - g) affissione di manifesti;
  - h) inserzioni su quotidiani;
  - i) onoranze funebri in occasione della morte di personalità esterne all'Ente, di componenti degli Organi Collegiali o di dipendenti dell'Ente stesso.
3. Per gli oneri derivanti da obblighi di relazione e da doveri di ospitalità in occasione di incontri di lavoro, Convegni e Congressi, organizzati direttamente dalla Provincia si rinvia al successivo Capo III del presente Regolamento.
4. Le spese di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle di cui al precedente comma 3, sono poste a carico dell'apposito capitolo del P.E.G. dell'Area Relazioni Esterne.

#### **Art. 2 – Esclusione**

1. Non possono essere poste a carico del bilancio provinciale le spese consistenti in atti di mera liberalità, oppure destinate a beneficio personale degli Amministratori e dei dipendenti della Provincia, oppure relative a compiti eccedenti il ruolo assegnato alla Provincia dal vigente ordinamento.
2. Sono escluse, altresì, in quanto diversamente già disciplinate dal Regolamento di Contabilità dell'Ente, le spese:
  - per acquisto di generi di conforto in occasione di riunioni della Giunta e del Consiglio o di altre riunioni degli Amministratori;
  - inerenti il cerimoniale e le pubbliche relazioni della Giunta e degli Amministratori.

### **Art. 3 – Autorizzazione**

1. Le singole spese di rappresentanza di cui all'art. 1, comma 2 sono autorizzate dal Presidente della Provincia ed impegnate dal Dirigente dell' Area Relazioni Esterne entro il limite della somma a ciò destinata ed assegnata nel P.E.G. di riferimento.
2. Le spese di rappresentanza, per motivate esigenze organizzative, possono essere anticipate con la Cassa Economale. In questo caso l'addetto alla Cassa Economale ne richiederà il rimborso con il rendiconto periodico.

### **Art. 4 – Liquidazione e pagamento**

1. Le spese di rappresentanza sono liquidate e pagate con determinazione dirigenziale previa presentazione di una dichiarazione resa dal soggetto ordinatore relativa alla spesa sostenuta con allegata la relativa documentazione.

## **CAPO II**

### **CONTRIBUTI AD ENTI PUBBLICI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, ORGANISMI E COMITATI**

#### **Art. 5 - Oggetto**

1. La Provincia, previa autorizzazione del suo Presidente, può concedere ad Enti Pubblici e privati (comprese cooperative e consorzi, associazioni, fondazioni e comitati così come previsto dagli artt. 11 e 12 del Codice Civile) contributi sulle spese per l'organizzazione e lo svolgimento di iniziative e manifestazioni che abbiano rilevanza e validità nel campo sociale e del volontariato e che rechino lustro all'immagine della Provincia assicurandone un'adeguata presenza istituzionale nel contesto sociale provinciale.
2. Tali oneri sono a carico dell'apposito capitolo del P.E.G. dell'Area Relazioni Esterne.

#### **Art. 6 - Presentazione delle domande**

3. I contributi devono essere richiesti con istanza sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente richiedente o del comitato organizzatore.
4. La domanda deve riportare le seguenti indicazioni:
  - d) natura giuridica del soggetto richiedente, con l'indicazione ove esista, degli estremi dell'atto costitutivo, nonché gli elementi di identificazione, anche fiscale della persona abilitata ad esercitare, nei confronti dei terzi, la rappresentanza del soggetto richiedente;
  - e) la descrizione dell'iniziativa per la quale si richiede il sostegno della Provincia e l'indicazione dei motivi che la giustificano;
  - f) il piano finanziario dell'iniziativa, ripartito nelle voci di entrata e di spesa, con l'indicazione dei contributi, anche in beni e/o servizi, di altri soggetti pubblici e/o privati.
4. L'istanza resta valida in caso di rinvio della data stabilita per l'iniziativa, purché la manifestazione si svolga nell'ambito dell'esercizio finanziario e ne sia data comunicazione formale alla Presidenza della Provincia.

## **Art. 7 - Concessione del contributo**

5. I contributi, entro il limite dello stanziamento a ciò destinato sul capitolo di cui all'articolo 5, comma 2, sono concessi con determinazione dirigenziale su direttiva del Presidente della Provincia.
6. La concessione del contributo è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
7. I contributi non possono superare il 30% del piano finanziario di cui al comma 2, lettera c) del precedente articolo 6 e comunque l'importo massimo di L. 5.000.000 (Euro 2582,28).
8. Nella determinazione di concessione del contributo deve essere inserita la seguente dicitura:  
"Dato atto che il presente provvedimento sarà registrato, nei modi dovuti, nell'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica erogate dalla Provincia della Spezia e di cui all'art. 1, D.P.R. n. 119 del 7.4.2000".

## **Art. 8 – Esclusione**

1. Non sono accolte le richieste relative ad iniziative e/o manifestazioni che beneficiano già di contributi concessi dalla Provincia su fondi di altri servizi.

## **Art. 9 - Liquidazione e pagamento**

1. La liquidazione ed il pagamento avviene con determinazione dirigenziale previa presentazione di una relazione sui risultati dell'iniziativa e del rendiconto analitico delle spese sostenute, sottoscritti dal legale rappresentate dell'Ente, che si assume la responsabilità del relativo contenuto e delle risultanze finali. Per gli enti pubblici è richiesta esclusivamente copia della deliberazione o della determinazione di approvazione del rendiconto dell'iniziativa da cui risulti la cooperazione dello stesso Ente.
2. Nell'eventualità che dal rendiconto emerga una spesa inferiore a quella preventivata, il contributo sarà ridotto proporzionalmente.
3. I soggetti di cui al precedente articolo 5 che ricevono contributi da parte della Provincia sono tenuti a far risultare che le stesse vengono realizzate con il concorso della Provincia attraverso atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette mediante la dicitura "Con il contributo della Provincia della Spezia".

## **Art. 10 – Revoca**

1. Il Dirigente dell'Area di cui all'art. 5, comma 2, dietro indirizzo del Presidente della Provincia, può revocare il contributo qualora i destinatari, entro sessanta giorni dalla conclusione dell'iniziativa, non trasmettono all'Ufficio di Presidenza la documentazione richiesta dall'articolo 9 oppure dalla relazione risulti che l'iniziativa ha perseguito finalità diverse da quelle che si proponeva.
2. Il contributo verrà revocato anche nel caso del mancato rispetto di quanto previsto dal comma 3 del precedente articolo.

**CAPO III**  
**CONGRESSI, CONVEGNI E MANIFESTAZIONI ORGANIZZATI DALLA**  
**PROVINCIA**

**Art. 11 – Oggetto**

1. In occasione di congressi, convegni, manifestazioni, simposi, tavole rotonde, incontri di lavoro ed altri consimili manifestazioni organizzati e realizzati dalla Provincia, le spese relative al viaggio, alle colazioni, ai rinfreschi e/o ai pranzi, all'albergo degli oratori e delle autorità italiane e straniere partecipanti, nonché quelle relative alla pubblicità e alla pubblicazione degli atti, sono a totale carico dell'apposito capitolo del P.E.G. dell'Area di competenza dell'iniziativa.
2. Esse devono avere il precipuo scopo di assicurare il normale ed adeguato esito delle manifestazioni e pertanto devono essere sempre collegate a specifiche e concrete esigenze organizzative, mentre sono escluse le spese di carattere personale dei partecipanti.

**Art. 12 – Autorizzazione**

1. Le spese sono autorizzate dalla Giunta Provinciale con adozione di apposita deliberazione proposta dal Dirigente dell'Area di cui all'articolo 11, comma 1.
2. Qualora in sede di assegnazione del P.E.G. l'Amministrazione Provinciale abbia già individuato congressi, convegni, manifestazioni, simposi, tavole rotonde, incontri di lavoro ed altri consimili manifestazioni da realizzarsi nell'anno di riferimento, le relative spese sono autorizzate con determinazione del Dirigente dell'Area di cui all'articolo 11, comma 1.

**Art. 13 - Liquidazione e pagamento**

1. Le spese di cui al presente capo sono liquidate e pagate con determinazione dirigenziale previa presentazione della relativa documentazione.

**CAPO IV**  
**CONCESSIONE DI PATROCINIO, PARTECIPAZIONE A COMITATI D'ONORE**

**Art. 14 – Patrocinio**

1. Il patrocinio è la manifestazione di apprezzamento e di adesione ad una singola iniziativa promossa da Enti, Associazioni, organizzazioni pubbliche e private.
2. Il patrocinio può essere concesso soltanto a quelle iniziative e manifestazioni che coinvolgano parte o tutto il territorio provinciale o abbiano una rilevante ricaduta per il territorio e la comunità provinciale e che presentino almeno uno dei seguenti requisiti:
  - a) siano pertinenti ai settori di attività di competenza dell'Ente;
  - b) siano significative delle esigenze di particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale ed economico che la Provincia rappresenta.
3. Non è consentito concedere il patrocinio alle iniziative promosse da Enti, Associazioni, organizzazioni pubblici o privati per fini di lucro o commerciali.

#### **Art. 15 - Presentazione delle domande**

1. Le richieste di patrocinio dirette al Presidente della Provincia devono illustrare le iniziative nei contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento, nonché contenere l'indicazione dei soggetti richiedenti.
2. La richiesta di concessione di patrocinio viene istruita e proposta dal Dirigente dell'Area Relazioni Esterne al Presidente della Provincia per le conseguenti decisioni.
3. I promotori od organizzatori delle manifestazioni od iniziative per le quali è stato concesso il patrocinio ne danno atto nella documentazione e negli atti ad essa relativi mediante la dicitura "Con il patrocinio della Provincia della Spezia".

#### **Art. 16 - Comitati d'Onore**

1. Il Presidente della Provincia può autorizzare la partecipazione della Provincia in Comitati destinati a conferire prestigio e rilevanza a manifestazioni sociali e culturali organizzate dai soggetti di cui all'articolo 14.
2. L'adesione ai Comitati d'Onore è richiesta dai promotori dell'iniziativa con istanza motivata diretta al Presidente della Provincia.
3. La richiesta di concessione di patrocinio viene istruita e proposta dal Dirigente dell'Area Relazioni Esterne al Presidente della Provincia per le conseguenti decisioni.
4. I promotori od organizzatori delle manifestazioni od iniziative alle quali la Provincia aderisce ai Comitati d'Onore ne danno atto nella documentazione e negli atti ad essa relativi.

#### **Art. 17 - Norma comune**

1. Il patrocinio e l'adesione ai Comitati d'Onore sono concessi a titolo gratuito.

### **CAPO V DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 18 – Norme abrogate**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento é abrogato il "Regolamento per le spese di rappresentanza e talune spese di funzionamento" approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 23.1.1997.

#### **Art. 19 – Norma finale**

1. Il presente Regolamento viene pubblicato all'Albo Pretorio, entra in vigore dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione e viene inserito nel sito Internet dell'Ente.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

f.to PUTRINO

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to LONGO

---

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

.....

Si certifica che la presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Provincia il giorno \_\_\_\_\_ per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

La Spezia,

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to LONGO

---

<p>Per copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.</p> <p>La Spezia,</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE</p> <p>_____</p>	<p><u>DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'</u></p> <p>La presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia dal _____ al _____ è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma III°, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267, con effetto dal _____</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE</p> <p>_____</p>
---	---

---